



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.76 del Reg. Data 05-10-2020	Oggetto: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 A SEGUITO EMANAZIONE D.M. DEL 17.03.2020. CONFERMA
----------------------------------	--

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	A

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI:

- l'art. 39 co) 1 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

CONSIDERATO che in data 7 giugno 2017 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, entrato in vigore il 22 giugno, rubricato: "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, 17 e della legge 7/8/2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che ha introdotto sostanziali modifiche in materia di fabbisogni di personale;

VISTO il D.Lgs n.75/2017 che riscrive all'art.4 la disciplina relativa all'organizzazione degli uffici ed ai fabbisogni di personale stabilendo, tra l'altro, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, entro 30 giorni dalla approvazione, di trasmettere il piano triennale al Dipartimento delle Funzione Pubblica;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

DATO ATTO che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di
DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 05-10-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;
EVIDENZIATO che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la P.A. ha definito le predette linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale fornendo alcune indicazioni operative per gli EE.LL.;

VISTE in tal senso le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”* (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RILEVATO CHE:

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *“(…) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come da delibera di Giunta Comunale n. 15 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

DATO ATTO altresì che l'Ente non è soggetto al rispetto della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 10 del 29.01.2018, avente ad oggetto l'aggiornamento della dotazione organica e l'approvazione del nuovo organigramma comunale;

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 05-10-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

DATO ATTO che a partire dal 01.05.2020, con comunicazione di dimissioni del dipendente P.D.G. (prot. n. 2593 del 25.03.2020) il posto a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di agente di polizia locale (cat. C1), coperto a fine dicembre 2018, è tornato vacante;

DATO ATTO che risultano tuttora vigenti le seguenti norme in materia di assunzioni, in particolare:

- 1) articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, secondo cui a decorrere dall'anno 2019 è possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati;
- 2) art. 3, comma 5-sexies del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, inserito dall'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- 3) art. 3, comma 5, quinto periodo, del D.L. n. 90/2019, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

CONSIDERATO che con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, all'art. 33, secondo comma, si dispone che a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 16/04/2020, con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2020/2022;

DATO ATTO che nella suddetta deliberazione si è disposto quanto segue:

DI APPROVARE il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e piano occupazionale 2020, (Allegato A), tenuto conto della capacità assunzionale dell'Ente, attestata dal seguente prospetto:

NOMINATIVI CESSATI	ANNO CESSAZIONE	CATEGO RIA GIURIDIC A	STIPENDIO TABELLARE		13ma MENSILITA'	IMPORTO ANNUO
P.A.	2017	B1	18.034,07		1502,84	19536,91
R.A.	2018	B3	19.063,80		1588,65	20652,45
C.M.P.	2019	B1	18.034,07		1502,84	19536,91
TOTALE COSTO CESSATI						59726,27

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 05-10-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

<i>Disponibile per assunzioni anno 2019 (100 % spesa cessati 2018)</i>	20652,45
<i>Disponibile per assunzioni anno 2018 (90 % spesa cessati 2017) meno budget utilizzato 2018</i>	17.583,22
<i>Diaponibile per assunzioni anno 2020 (100% spesa cessati 2019)</i>	19.536,91

<i>Capacità assunzionale 2020</i>	<i>Budget utilizzato 2019</i>	<i>Budget residuo utilizzabile</i>
57.772,58	18.978,14	38.794,44

DI SUBORDINARE lo sfruttamento della sopra descritta capacità assunzionale 2020 al rispetto del valore medio della spesa di personale per il triennio 2011 – 2012 – 2013, attualmente consolidata in euro 422.169,45 (valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile) da ridefinirsi eventualmente, previo nuovo calcolo della spesa del personale 2020 a seguito di possibile introduzione del DCM assunzioni di cui al comma 2 dell' art. 33 del D.L. 34/2019;

DI DARE ATTO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;*
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;*

DI AUTORIZZARE in via generale che la sostituzione di personale cessato dal servizio successivamente alla presente deliberazione, possa essere esperita mediante ricorso alla mobilità tra Enti, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 165/2001, senza ulteriori integrazioni del piano occupazionale e nel rispetto comunque dei vincoli di spesa vigenti;

- omissis -

VISTO in particolare l' allegato A alla predetta deliberazione di G.C. n. 16/2020, la quale prevedeva per l' anno 2020, alla luce della precedente normativa, in virtù delle dimissioni del suddetto agente di polizia locale, cat., C, posizione economica C1, la sua sostituzione mediante assunzione a tempo indeterminato e pieno o parziale per 30 ore settimanali;

PRESO ATTO che:

- in data 27/04/2020 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;*
- ai sensi dell'art. 1 comma 2, le disposizioni di cui al suddetto decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;*

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 05-10-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

DATO ATTO, sulla base delle risultanze di cui al prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che:

- il rapporto tra le spese di personale come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (2019) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2017-2018-2019) al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2019) è pari al 18,35%;
- che questo Ente si colloca nella fascia demografica "c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti", determinata all'art. 3 del Decreto 17/03/2020;
- per gli Enti da 2.000 a 2.999 abitanti, il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è individuato dall'art. 4 comma 1 nel 27,60%;
- l'Ente si colloca al di sotto del valore soglia di cui al suddetto art. 4, comma 1;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto 17/03/2020: *"In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1"*, e che tale valore è per questo Ente pari al 20% per l'anno 2020;
- ai sensi dell'art. 5 comma 2 del suddetto decreto: *"Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione"*;

DATO ATTO che l'Ente, nel rispetto della citata sopraggiunta normativa e tenuto conto delle di quanto sopra, nel 2020 può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017-2018-2019, pari ad € 57.772,58;

RIBADITA, come risulta dal prospetto "B" allegato al presente atto, la possibilità, alla luce delle vigenti normative sopra richiamate, che questo Ente possa incrementare nell'anno 2020 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato, (tetto massimo pari ad € 194.462,37), cioè fino ad una spesa complessiva pari ad € 580.239,87 che rapportata alle entrate correnti è pari al 27,60%;

RAVVISATA tuttavia l'opportunità, tenuto conto delle previsioni sull'andamento delle entrate e in ragione degli esiti non prevedibili dei contenziosi nei quali è parte l'Ente, di confermare al momento la programmazione di fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022 già adottata con la predetta deliberazione di G.C. n. 16/2020;

RILEVATO che le previsioni contenute nell'allegato piano triennale dei fabbisogni di personale comportano per l'anno 2020 un incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 31.574,93 quindi inferiori rispetto al valore limite sopra individuato;

VERIFICATO, pertanto, che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP per l'anno 2020 sono inferiori rispetto alla spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui al citato art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (pari a € 31.574,93 annue);

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 05-10-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Maltignano non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- a) non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, di cui ai parametri obiettivi previsti dal D.M. Interno 22/02/2013, come risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;
- b) ha effettuato la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2020, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- c) ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016/2017/2018, ed il bilancio di previsione attuale rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2020 (conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali per l'anno 2019);
- d) la spesa di personale del bilancio consuntivo 2019, come da rendiconto della gestione approvato con la citata deliberazione del Consiglio n. 17 del 06/07/2020 calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente, ed il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti del bilancio consuntivo 2019 è inferiore all'incidenza media della spesa di personale sulla spesa corrente del triennio 2011-2013;
- e) la spesa di personale del bilancio di previsione per l'anno 2020, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 09/05/2020 calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente
- f) ha approvato, con atto della G.C. n. 59 del 20.08.2020, esecutiva, il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2019/2021;
- g) ha approvato con deliberazione di G. C. n. 26 del 09/05/2020 il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2020;
- h) ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 09.05.2020 ed i relativi dati sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 06.07.2020, ed i relativi dati sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- j) ha dato corso all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008);
- k) ha inviato il piano triennale dei fabbisogni, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 16/04/2020, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

RAVVISATA dunque la necessità di confermare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022 e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo attualmente vigente;

VISTO il parere espresso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente dal Responsabile del Settore n. IV , con l'assistenza del Segretario Comunale, e dalla Responsabile del Settore Finanziario, allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 05-10-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

VISTA l'attestazione resa dall'organo di revisione contabile, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la quale viene espresso parere favorevole in merito alla presente proposta;

VISTO l'articolo 48, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del Consiglio;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Con voti unanimi legalmente resi in forma palese

DELIBERA

- DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che essa ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- DI DARE ATTO, come risulta dal prospetto "B" allegato al presente atto, che questo Ente possa incrementare nell'anno 2020 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato, tetto massimo è pari ad € 134.916,31, cioè fino ad una spesa complessiva pari ad € 520.634,98 che rapportata alle entrate correnti è inferiore al 27,60%;
- DI CONFERMARE, alla luce delle vigenti sopraggiunte normative richiamate in narrativa, tenuto conto delle previsioni sull'andamento delle entrate e in ragione degli esiti non prevedibili dei contenziosi nei quali è parte l'Ente, , in via prudenziale la programmazione di fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022 già adottata con la predetta deliberazione di G.C. n. 16/2020;
- DI DARE ATTO che le previsioni contenute nell'allegato A - piano triennale dei fabbisogni di personale - comportano per l'anno 2020 un incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 31.574,93 quindi inferiori rispetto al valore limite sopra individuato;
- DI DARE ATTO che la spesa di personale per il triennio 2020/2022, quale generata dal piano dei fabbisogni come sopra proposto, si mantiene in diminuzione rispetto alla media 2011-2013;
- DI SPECIFICARE che il presente atto non costituisce variazione al Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022, approvato con la deliberazione di C.C. n. 10 del 09.05.2020, in riferimento agli atti di programmazione relativi al piano triennale dei fabbisogni del personale;
- DI CONFERMARE, in tema di spesa flessibile relativa al sisma 2016, il piano occupazionale 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 16/2020;
- DI AUTORIZZARE per gli anni 2021 e 2022, ove finanziate dalle leggi speciali emanate a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi, le proroghe di contratti in essere di personale a tempo

DELIBERA DI GIUNTA n.76 del 05-10-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

determinato a supporto del Settore Tecnico comunale per le procedure relative alla ricostruzione post terremoto;

- DI AUTORIZZARE per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- DI AUTORIZZARE il ricorso, per ciò che concerne la spesa per assunzioni flessibili, al fine di coprire alcuni servizi fondamentali (assistenza mensa scolastica, pulizia uffici comunali, manutenzione arredi, strade e piazze comunali) allo strumento previsto dall' art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, ad eventuali contratti a tempo e sempre nei limiti del 100 % della spesa effettuata per la tipologia in questione, nel 2009, secondo quanto previsto da dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 come modificato dall' art. 11 del DL n. 90/2014;
- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla RSU;
- DI STABILIRE che questa Amministrazione, ai fini di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs. 165/01, si riserva comunque la facoltà di modificare l'allegato programma di fabbisogno di personale, in modo da adeguarlo al soddisfacimento delle necessità organizzative che dovessero manifestarsi in prosieguo di tempo o a seguito di variazioni della normativa;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole resa per appello nominale in via telematica, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO “A”

Programmazione 2020	Previsto in pianta organica-	Oneri diretti Spesa annua	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
1 agente di polizia locale (Cat. C1)	SI	23.150,13	8.424,80	31.574,93	Tempo pieno o parziale non meno di 30 ore settimanali)
Programmazione 2021	Previsto in pianta organica	Oneri diretti	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Programmazione 2022	Previsto in pianta organica	Oneri diretti	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 19-11-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 738 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 10172 del 19-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-10-2020 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 19-11-2020 al 04-12-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 05-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 19-11-2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---